



Comune di Porto Torres  
Provincia di Sassari

Relazione tecnica al piano di razionalizzazione periodica  
delle partecipazioni pubbliche

**Art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175  
come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n° 100**

Il Responsabile dell'Ufficio controllo analogo e  
società partecipate  
Dott.ssa Paola Falzei

Il Responsabile del Servizio programmazione,  
controllo partecipate, tributi e appalti  
Dott. John Fois

Il Dirigente dell'Area Organizzazione, programmazione,  
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale  
Dott. Franco Satta

## Sommario

1.	Obiettivi del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.....	3
2.	La normativa di riferimento.....	3
2.1	Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate. ....	3
2.2	Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge .....	4
2.3	Società che producono servizi di interesse generale .....	4
2.4	Società di autoproduzione di beni e/o servizi strumentali .....	4
2.5	Altre partecipazioni ammesse .....	5
2.6	Ulteriori requisiti di ammissibilità.....	5
2.7	Disposizioni relative alle risorse umane delle società partecipate. ....	6
3.	Il Piano di razionalizzazione .....	8
4.	Visione di sintesi del piano di razionalizzazione.....	8
5.	Il Gruppo amministrazione pubblica.....	9
6.	Analisi delle singole partecipazioni .....	10
	Allegati .....	15

## 1. Obiettivi del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Con il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, corredato da apposita relazione tecnica, si realizza un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Il piano deve essere redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n° 100 e costituisce aggiornamento del piano di revisione straordinaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2017, operato ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del testo unico delle società partecipate.

In particolare, la presente relazione tecnica, a seguito di un paragrafo introduttivo dedicato al contesto normativo in cui il Comune di Porto Torres si trova ad agire rispetto alle sue partecipazioni, riporta quanto già svolto da questa Amministrazione con il piano di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate, l'individuazione del perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica e un'analisi sintetica delle singole partecipazioni detenute dall'ente.

## 2. La normativa di riferimento

### 2.1 Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate.

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n° 100, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 24 (revisione straordinaria delle partecipazioni) effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, sono adottati ove, in sede di analisi si rilevino partecipazioni:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra richiamato;
- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- con necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- con necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

## 2.2 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

L'art. 4 del Testo, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

## 2.3 Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

## 2.4 Società di autoproduzione di beni e/o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, oggi abrogato dal D.Lgs 175/2016.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali

amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del Testo unico che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il Testo unico presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

## 2.5 Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

## 2.6 Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);

- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

## 2.7 Disposizioni relative alle risorse umane delle società partecipate.

Il legislatore nazionale ha prodotto, a partire dal 2008, numerose disposizioni finalizzate ad introdurre elementi di regolamentazione della gestione delle risorse umane nelle società partecipate.

In tale quadro rilevano sotto il profilo macro-organizzativo, in particolare:

- a) i commi 1 e 2 dell'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, che stabiliscono l'obbligo per le società partecipate di dotarsi di regolamenti per la disciplina delle modalità di reclutamento delle risorse umane, secondo un diverso livello di attuazione dei principi del d.lgs. n. 165/2001 a seconda della configurazione della società come affidataria diretta in house o società mista con socio privato operativo;
- b) il comma 6 dell'art. 3-bis del Decreto legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, il quale dispone che Le società affidatarie in house (...) adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

Proprio tale disposizione è stata oggetto di numerose riformulazioni, sino alla versione definitiva determinata dal Decreto legge n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 e dal Decreto legge n.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, nella quale si stabilisce in particolare che:

- a) le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
- b) a tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
- c) le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.

In questa prospettiva spetta all'ente controllante, con proprio atto di indirizzo e tenendo conto delle norme che stabiliscono per esso limiti alle assunzioni, definire, per ciascuno dei soggetti partecipati, criteri e modalità di attuazione del contenimento, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Rispetto a tale ultimo profilo della disposizione, peraltro, la Corte dei Conti, sez. reg. controllo Toscana, con la deliberazione 1/2015/PAR del 7 gennaio 2015 ha precisato che:

- a) la norma, nell'introdurre il principio di riduzione dei costi del personale, ne esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l'autonomia dell'ente nel dettagliarle con proprio atto di indirizzo;
- b) in particolare, la disposizione indica la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali,

verosimilmente riducendo l'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall'altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni;

- c) a parte le deroghe tassativamente elencate nel medesimo articolo, il legislatore prevede la facoltà per l'ente di prendere in considerazione anche il "settore di operatività" delle varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l'ente locale è posto in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo (esemplificando come settore a cui può essere applicata la flessibilizzazione quello della raccolta dei rifiuti);
- d) se è vero che il principio guida che l'ente deve perseguire è quello della "riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni", nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati;
- e) in tale ottica, il Comune, nell'autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere-dovere di contemperare l'esigenza di contenimento della spesa con l'erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività; pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del Comune che, in qualità di socio dell'organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio.

Il comma 2-bis dell'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 costituisce complesso di disposizioni che focalizzano l'attenzione sulle capacità delle società partecipate di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane, in base ad un coordinamento con gli enti soci e le esigenze di equilibrio del bilancio.

La rilevanza dell'efficienza degli assetti organizzativi delle partecipate caratterizza anche le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 147/2013, relative:

- a) ai processi di mobilità tra società, secondo la disciplina definita dai commi da 563 a 565, per i quali gli enti che controllano le stesse partecipate adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità;
- b) alla gestione degli esuberi, secondo le regole modulate nei commi da 566 a 568-ter, per i quali risultano funzionali i percorsi di mobilità.

La finalizzazione dell'utilizzo delle procedure di gestione degli esuberi e della mobilità del personale delle società partecipate ai processi di razionalizzazione è sancita dal comma 568-bis (introdotto dal d.l. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

1. allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

2. all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

L'art.19 comma 5 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”*

### 3. Il Piano di razionalizzazione

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 30 marzo 2015 n° 6 sono stati approvati il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la relativa relazione tecnica;

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2016 n° 31 è stata approvata la relazione sui risultati raggiunti;

I documenti sono consultabili al seguente link nella sezione Amministrazione trasparente:

<https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Piano-operativo-di-razionalizzazione-delle-societa-e-delle-partecipazioni-societarie-direttamente-o-indirettamente-possedute-dal-Comune>

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2017 è stata approvata la relazione tecnica al piano di revisione straordinaria delle società partecipate dall'ente e la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

I documenti sono consultabili al seguente link nella sezione Amministrazione trasparente:

<https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Revisione-straordinaria-delle-partecipazioni-ex-art-24-D-Lgs-19-agosto-2016-n-175-Ricognizione-partecipazioni-possedute>

### 4. Visione di sintesi del piano di razionalizzazione

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo che illustra le scelte che il Comune ha attuato con le citate deliberazioni ai fini di razionalizzare il sistema delle proprie partecipazioni societarie in linea con quanto disposto dall'articolo 24, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

n°	Società	Scelta operata
1	Società Multiservizi s.r.l	Mantenimento
2	Azienda trasporti pubblici Sassari	Mantenimento
3	EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Società obbligatoria
4	Abbanoa s.p.a.	Società obbligatoria



## 5. Il Gruppo amministrazione pubblica

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29/12/2017 sono stati individuati i componenti del “Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Porto Torres” e la delimitazione del perimetro di consolidamento per il Bilancio Consolidato del 2017.

Con deliberazione n. 144 del 06/09/2018, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 agosto 2017 che introduce delle modifiche sul perimetro di consolidamento (*“A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”*) la Giunta Comunale ha provveduto all'aggiornamento della ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del comune di Porto Torres.

Il Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Porto Torres è stato così individuato:

	<b>Denominazione</b>	<b>Attività svolta/missione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>% di partecipazione del Comune di Porto Torres</b>
1	EGAS	Gestione ambito ottimale servizio idrico integrato	Ente strumentale partecipato	1,07
2	Multiservizi S.r.l.	Gestione servizi strumentali	Società controllata	100,00
3	Abbanoa S.p.A	Gestore unico del servizio idrico integrato dell'autorità d'ambito della Sardegna	Società partecipata	0,53
4	Azienda trasporti pubblici Sassari	Gestore dei servizi urbani ed extraurbani di pubblico trasporto e di noleggio	Società partecipata	6,15

## 6. Analisi delle singole partecipazioni

I paragrafi che seguono costituiscono l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente.

### 6.1 Multiservizi s.r.l.

<b>Denominazione sociale</b>	Multiservizi s.r.l.
<b>Forma giuridica</b>	Società a responsabilità limitata
<b>Partita IVA</b>	02319370900
<b>Anno di costituzione</b>	01/01/2008
<b>Anno di cessazione</b>	31/12/2025
<b>Oggetto sociale</b>	Gestione servizi strumentali
<b>Quota di partecipazione</b>	100,00%

<b>Dati rappresentante CdA</b>		
<b>Nominativo</b>	<b>Carica ricoperta</b>	<b>Compenso</b>
Dott. Antonio Masala (fino al 02/12/2018)	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Marco Sanna (dal 03/12/2018)	Amministratore Unico	€ 25.000,00

<b>Risultati di bilancio</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Capitale sociale</b>	118.000,00	118.000,00	118.000,00
<b>Patrimonio netto</b>	186.088,00	189.304,00	191.479,00
<b>Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</b>	1.674.054,00	1.533.158,19	1.279.056,61
<b>Utile/perdita</b>	484,00	3.217,00	2.177,00
<b>Totale dipendenti</b>	46	28	26

Con deliberazione di Giunta Comunale del 22.12.2016, n. 195, l'amministrazione ha fornito specifiche linee di indirizzo alla società controllata in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive relativamente al periodo 01.01.2017 – 31.12.2018, nello specifico:

- a. obbligo di contenimento delle spese di personale complessive al fine di assicurare una progressiva riduzione della spesa del personale e del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;
- b. divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato;
- c. possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato esclusivamente in caso di affidamento di nuovi servizi o di integrazione di quelli già affidati o in sostituzione di personale cessato dal servizio;
- d. possibilità di avvalersi di personale assunto con forme di lavoro flessibile nel rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale rispetto agli esercizi precedenti, non trovando attuazione per l'anno 2016 il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 in quanto la società "Multiservizi Porto Torres S.r.l." non è inserita nell'ultimo elenco di cui al comma 29 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 30.09.2016;
- e. possibilità di affidare incarichi di studio, ricerca e consulenza nel rispetto del principio di contenimento della spesa dell'anno precedente;
- f. di effettuare entro il 23.03.2017 una ricognizione del personale in servizio, per individuare le eventuali eccedenze, e di trasmettere tale elenco alla Regione Sardegna.

Con deliberazione n. 38 del 28.02.2018 la giunta comunale ha confermato quanto stabilito in data 22/12/2016 e ha aggiunto i seguenti obiettivi gestionali per il triennio 2018 2020:

- riduzione dei costi di funzionamento dell'Amministrazione aziendale;
- Implementazione di un sistema di valutazione del personale e formalizzazione degli obiettivi di gestione;
- ricognizione dei contratti integrativi di 2° livello "di fatto", eventuale conferma e/o adeguamento all'effettivo raggiungimento degli obiettivi concordati con il socio unico;
- Implementazione di un sistema di contabilità analitica collegato al gestionale dell'ente per la puntuale definizione dei documenti di programmazione della società;
- analisi di convenienza economica ed eventuale riduzione dei contratti di somministrazione lavoro con attivazione di procedure di selezione per le eventuali assunzioni di personale a tempo determinato al fine del contenimento dei costi del personale e rispetto dei principi enunciati dal consiglio comunale con delibera n 111 del 15/12/2017;

Con deliberazione n. 151 del 21.09.2018 ha la Giunta Comunale fornito nuove *"Linee di indirizzo al fine del contenimento delle spese di gestione e il monitoraggio della situazione economico finanziaria della società partecipata controllata dal Comune di Porto Torres Multiservizi s.r.l. per l'esercizio 2018"* e in particolare:

**1. Dirigente dell' Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale:**

- a) Valutazione di soluzioni societarie alternative, anche in forma aggregativa, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e della produttività nella gestione dei servizi affidati alla società Multiservizi s.r.l. anche secondo i principi enunciati dal citato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs n. 175 del 9 settembre 2016 che favoriscono l'aggregazione tra società con oggetto sociale similare;
- b) Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate con particolare riferimento alla società Multiservizi s.r.l.;
- c) Monitoraggio mensile delle situazione economico finanziaria della società Multiservizi s.r.l.;
- d) Coordinamento delle attività di controllo svolte dai Dirigenti responsabili dei servizi affidati alla società Multiservizi s.r.l. esplicitate nel successivo punto 2;

**2. Dirigenti responsabili dei servizi affidati alla società Multiservizi s.r.l.:**

- a) Monitoraggio mensile dei contratti i servizio e predisposizione dei relativi report da trasmettere al Dirigente dell' Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale;

**3. Amministratore unico della società Multiservizi s.r.l.:**

- a) Trasmissione mensile della situazione economica della società al Dirigente dell' Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale;
- b) Trasmissione mensile report monitoraggio dei contratti di servizio ai Dirigenti dell'ente responsabili per competenza;
- c) Riduzione dei costi variabili della società;
- d) Riduzione del personale a tempo determinato e/o somministrato;
- e) Riduzione della retribuzione accessoria del personale;
- f) Se gli interventi di cui alle suindicate lett. a), b), c) e d) non dovessero essere sufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario l'Amministratore unico dovrà procedere all'adozione di ulteriori interventi tesi, in ogni caso, al conseguimento dell'obiettivo indicato;

## 6.2 Azienda trasporti pubblici

<b>Denominazione sociale</b>	Azienda trasporti pubblici Sassari
<b>Forma giuridica</b>	Società consortile a responsabilità limitata
<b>Partita IVA</b>	00121470900
<b>Anno di costituzione</b>	21/04/1997
<b>Anno di cessazione</b>	31/12/2030
<b>Oggetto sociale</b>	Gestione dei servizi urbani ed extraurbani di pubblico trasporto e di noleggio
<b>Quota partecipazione</b> di	6,15%

Dati rappresentante CdA		
Nominativo	Carica ricoperta	Compenso
Dott. Daniele Ruiu	Consigliere dal 01.01.2016	14.619,00

Risultati di bilancio	2015	2016	2017
<b>Capitale sociale</b>	3.519.378,97	3.519.378,97	3.519.378,97
<b>Patrimonio netto</b>	3.810.295,79	4.014.995,00	4.511.589,00
<b>Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</b>	7.000,00	7.000,00	45.861,95
<b>Utile/perdita</b>	122.783,95	204.700,00	496.592,00
<b>Totale dipendenti</b>	296	293	286

Con deliberazione n. 19 del 13/10/2018 il consiglio di amministrazione dell'Azienda Trasporti Pubblici avente ad oggetto "Approvazione dello statuto di società per azioni per la trasformazione societaria di ATP" ha approvato la proposta del presidente del CDA per l'adozione della forma della società per azioni nella trasformazione dell'attuale consorzio pubblico.

Contestualmente è stato presentato il piano industriale al fine di dimostrare la sostenibilità economica della costituenda società per azioni Azienda Trasporti Pubblici e della successiva liquidazione per cessazione delle attività della società uni personale, partecipata al 100% ATP Servizi s.r.l.

In data 24/10/2018, la direzione generale del comune di Sassari ha inviato, agli enti consorziati, lo schema di statuto della società ATP SpA invitando gli stessi ad una riunione fissata per il 5 di novembre 2018 per un'analisi congiunta del documento e tracciare l'iter da seguire per arrivare alla trasformazione del consorzio in SPA.

L'Ente ha già avviato il processo per l'approvazione della trasformazione del consorzio ATP in APT spa, così come da proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 222 del 4 dicembre 2018.

### 6.3 Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS)

<b>Denominazione sociale</b>	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)
<b>Forma giuridica</b>	Consorzio
<b>Partita IVA</b>	02865400929
<b>Anno di costituzione</b>	25/09/2003
<b>Anno di cessazione</b>	tempo indeterminato
<b>Oggetto sociale</b>	Gestione ambito ottimale servizio idrico integrato
<b>Quota di partecipazione</b>	<b>1,07%</b>

<b>Dati rappresentante CdA</b>	
<b>Nominativo</b>	
Nesun rappresentante	

<b>Risultati di bilancio</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Capitale sociale</b>	12.624.265,85	12.624.265,85	12.050.449,60
<b>Patrimonio netto</b>	12.624.265,85	12.069.481,72	13.097.901,56
<b>Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</b>	24.723,00	24.723,16	26.873,00
<b>Utile/perdita</b>	1.928.188,32	- 573.816,25	1.028.419,84
<b>Totale dipendenti</b>	nd	nd	nd

Con la L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state introdotte alcune modifiche alla suddetta norma istitutiva dell'Ente EGAS, volto a chiarirne la natura, il ruolo svolto dalla Regione e ad assicurare una maggiore operatività e regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo analogo;

Al fine di procedere all'aggiornamento dello statuto dell'EGAS, entrato in vigore in data 26 maggio 2016, al nuovo dettato normativo, la Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni dell'art.6 comma 2 della L.R. 4/2015, ha approvato con deliberazione n. 2/16 del 16 gennaio 2018 la proposta di adeguamento, sulla quale la Quarta Commissione del Consiglio Regionale, nella seduta del 20 marzo 2018, ha espresso all'unanimità parere favorevole.

la proposta di Statuto approvata dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione 2/16 del 16 gennaio 2018 dispone che:

- Le quote di rappresentatività dei Comuni, ai fini della contribuzione al fondo di dotazione, sono così determinate:
  - a) per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo rilevamento ISTAT disponibile;
  - b) per il 30% in rapporto alle dimensioni territoriali del Comune
- Sono determinate ed assegnate le quote di partecipazione così come risultanti dal prospetto allegato "Quote di rappresentatività" che, nel caso del Comune di Porto Torres è stata quantificata, secondo i parametri sopraindicati, nello 0,0107335.
- Le quote di partecipazione alimentano il fondo di dotazione, deliberato annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
- Le suddette quote sono rideterminate con lo stesso criterio ogni tre anni dall'approvazione dello Statuto utilizzando i dati ISTAT relativi alla popolazione dei comuni rilevati al 1° gennaio dell'anno precedente. Le nuove quote, rideterminate con la proposta di modifica statutaria deliberata dal Comitato Istituzionale d'Ambito, hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di approvazione
- Gli organi di governo dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna sono:
  - a) il Comitato istituzionale d'ambito: il comitato è costituito da dieci membri oltre al Presidente della Regione (o suo delegato). Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincial e della città metropolitana. Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti. Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti. Quattro componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
  - b) le Conferenze territoriali, individuate dal Comitato istituzionale d'Ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e della deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016.

La proposta di approvazione dello Statuto dell'EGAS è attualmente in fase di approvazione.

#### 6.4 Abbanoa s.p.a

<b>Denominazione sociale</b>	Abbanoa s.p.a.
<b>Forma giuridica</b>	società per azioni
<b>Partita IVA</b>	02934390929
<b>Anno di costituzione</b>	28/12/2004
<b>Anno di cessazione</b>	31.12.2100
<b>Oggetto sociale</b>	Gestione servizio idrico integrato
<b>Quota di partecipazione</b>	<b>0,53%</b>

<b>Dati rappresentante CdA</b>
<b>Nominativo</b>
nessun rappresentante

<b>Risultati di bilancio</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Capitale sociale</b>	256.275.415,00	271.275.415,00	281.275.415,00
<b>Patrimonio netto</b>	349.681.393	372.974.717,00	391.382.083,00
<b>Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Utile/perdita</b>	9.788.546,00	8.619.840,00	8.407.366,00
<b>Totale dipendenti</b>	1395	1473	1361

In data 31 ottobre 2018 il sindaco ha firmato insieme all'assessore regionale all'Industria, al commissario della Conservatoria delle coste e all'amministratore unico di Abbanoa, l'accordo di programma che permetterà la riqualificazione del sistema idrico dell'isola dell'Asinara.

## Allegati

Ultimo bilancio delle società del Comune di Porto Torres reperibile al link web:

### **Multiservizi s.r.l.**

<http://www.multiservizi-pt.it/multiservizi/societa-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/bilancio-consuntivo/>

### **Azienda Trasporti Pubblici**

<http://trasparenza.atpsassari.it/public/upload/users/RedazioneATP/Bilancio%202017.pdf>

### **Egas**

[http://www.egas.sardegna.it/#!/sub\\_61\\*Bilancio\\_consuntivo](http://www.egas.sardegna.it/#!/sub_61*Bilancio_consuntivo)

### **Abbanoa s.p.a.**

<https://www.abbanoa.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo>